

Causa C-819/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

30 dicembre 2021

Giudice del rinvio:

Landgericht Aachen (Tribunale del Land, Aquisgrana, Germania)

Data della decisione di rinvio:

6 dicembre 2021

Richiedente:

Staatsanwaltschaft Aachen (Procura di Aquisgrana, Germania)

Oggetto del procedimento principale

Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze penali straniere – Decisione quadro 2008/909/GAI – Diritto a un processo equo – Stato membro in cui, a parere del giudice dello Stato membro di esecuzione, il sistema giudiziario non sia più conforme allo Stato di diritto – Possibilità per il giudice dello Stato membro di esecuzione di rifiutare l'esecuzione della sentenza straniera

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

1. Se il giudice dello Stato membro di esecuzione chiamato a dichiarare l'esecutività della sentenza di un altro Stato membro possa, sulla base dell'articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rifiutare il riconoscimento di tale sentenza e l'esecuzione della pena con essa irrogata, ai sensi dell'articolo 8 di detta decisione quadro, qualora sussistano indizi che le condizioni presenti in tale Stato membro al momento della

- pronuncia della sentenza da eseguire o delle successive decisioni connesse [fossero] incompatibili con il diritto fondamentale a un processo equo, poiché in tale Stato membro il sistema giudiziario stesso non [era] più conforme al principio dello Stato di diritto sancito dall'articolo 2 TUE.
2. Se il giudice dello Stato membro di esecuzione chiamato a dichiarare l'esecutività della sentenza di un altro Stato membro possa, sulla base dell'articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro [2008/909], in combinato disposto con il principio dello Stato di diritto sancito dall'articolo 2 TUE, rifiutare il riconoscimento di tale sentenza e l'esecuzione della pena con essa irrogata, ai sensi dell'articolo 8 di detta decisione quadro, qualora sussistano indizi che il sistema giudiziario di tale Stato membro, al momento della decisione sulla dichiarazione di esecutività, non è più conforme al principio dello Stato di diritto sancito dall'articolo 2 TUE.
 3. In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se, prima di rifiutare il riconoscimento di una sentenza di un giudice di un altro Stato membro e l'esecuzione della pena con essa irrogata, facendo riferimento all'articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro [2008/909], in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in ragione della sussistenza di indizi che le condizioni presenti in tale Stato membro sono incompatibili con il diritto fondamentale a un processo equo, poiché in tale Stato membro il sistema giudiziario stesso non è più conforme al principio dello Stato di diritto, occorra verificare, in una seconda fase, se tali condizioni incompatibili abbiano avuto ripercussioni concrete sul procedimento in questione ai danni della persona condannata.
 4. In caso di risposta alle questioni prima e/o seconda nel senso che non spetta ai giudici nazionali, bensì alla Corte di giustizia dell'Unione europea, decidere se le condizioni presenti in uno Stato membro siano incompatibili con il diritto fondamentale a un processo equo, poiché in detto Stato membro il sistema giudiziario stesso non è più conforme allo Stato di diritto:

se il sistema giudiziario nella Repubblica di Polonia fosse conforme al principio dello Stato di diritto sancito dall'articolo 2 TUE alla data del 7 agosto 2018 e/o del 16 luglio 2019 o se lo sia attualmente.

Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 47, paragrafo 2

Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27)

Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1)

Disposizioni nazionali pertinenti

Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (legge sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; in prosieguo: lo «IRG»), in particolare articolo 73, seconda frase, che corrisponde all'articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Il cittadino polacco M.D. ha la propria residenza abituale in Germania. Il 7 agosto 2018, il Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże (Tribunale distrettuale di Stettino-Prawobrzeże, Polonia) condannava M.D. alla pena detentiva di sei mesi, sospendendone l'esecuzione. M.D. non era presente all'udienza del 7 agosto 2018. In base alle informazioni fornite dal Sąd Okręgowy Szczecin (Tribunale regionale di Stettino, Polonia), l'ordine di comparizione all'udienza del 7 agosto 2018 fu inviato a M.D. al suo indirizzo di Pyrzyce (Polonia), indicato nel corso delle indagini preliminari.
- 2 I fatti alla base della condanna, commessi nel periodo compreso tra marzo 2009 e il 31 luglio dello stesso anno, sarebbero punibili secondo lo Strafgesetzbuch (codice penale tedesco; in prosieguo: lo «StGB») a titolo di appropriazione indebita e falsificazione di documenti (articoli 246, paragrafo 1, e 267 dello StGB).
- 3 Con decisione del 16 luglio 2019, il Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże (Tribunale distrettuale di Stettino-Prawobrzeże) revocava la libertà condizionale, ordinando l'esecuzione della pena detentiva.
- 4 In data 17 dicembre 2020, la Generalstaatsanwaltschaft Köln (Procura generale di Colonia, Germania) decideva di non estradare M.D., nonostante il mandato d'arresto europeo emesso dal Sąd Okręgowy Szczecin (Tribunale regionale di Stettino) il 13 agosto 2020, in quanto egli avrebbe la sua residenza abituale in Germania e avrebbe presentato opposizione all'extradizione.
- 5 Il 26 gennaio 2021, il Sąd Okręgowy Szczecin (Tribunale regionale di Stettino) chiedeva alla Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Procura generale di Berlino, Germania), ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro 2008/909, di considerare la possibilità di eseguire in Germania la pena detentiva irrogata a M.D. La Procura generale di Berlino inoltrava la richiesta alla Staatsanwaltschaft Aachen (Procura di Aquisgrana, Germania), competente in quanto M.D. risiedeva nel suo circondario in Germania.

- 6 La Procura di Aquisgrana sentiva M.D. in ordine alla richiesta del Sąd Okregowy Szczecin (Tribunale regionale di Stettino).
- 7 In data 18 giugno 2021, M.D. comunicava telefonicamente alla Procura di Aquisgrana che stava cercando di chiarire la sua posizione con le autorità polacche tramite un avvocato. Egli non avrebbe ricevuto alcuna citazione in giudizio. Inoltre, gli addebiti sarebbero sostanzialmente erronei.
- 8 L'11 agosto 2021, presso la Procura di Aquisgrana veniva depositata la dichiarazione scritta di M.D., nella quale egli affermava di aver ricevuto a titolo di compenso l'autoveicolo per il quale era stato condannato il 7 agosto 2018. Non sarebbe fuggito in Germania. In realtà, egli avrebbe voluto avere una vita migliore con la propria famiglia in Germania, dove vivevano insieme dal 2011. Nessuno lo avrebbe informato del procedimento in corso nei suoi confronti in Polonia. Nel 2016, sarebbe stato contattato da un pubblico ministero polacco. Si sarebbe indi recato in Polonia e avrebbe reso dichiarazioni alla polizia. Egli avrebbe lasciato anche il suo recapito tedesco come dato di contatto. Nella successiva lettera, inviata dalle autorità polacche, gli sarebbe stato comunicato di aver subito una condanna definitiva.
- 9 In data 2 novembre 2021, la Procura di Aquisgrana chiedeva al Collegio remittente di dichiarare ammissibile l'esecuzione della sentenza del Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże (Tribunale distrettuale di Stettino-Prawobrzeże) unitamente all'ordinanza di detto giudice del 16 luglio 2019 e di irrogare una pena detentiva di sei mesi conformemente al regime polacco di esecuzione. A suo giudizio, sussistevano le condizioni per l'esecuzione della sentenza polacca.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 10 Il Collegio remittente esamina, in primo luogo, in modo molto dettagliato, la giurisprudenza della Corte sulla riforma giudiziaria polacca e sullo Stato di diritto in Polonia, ossia le sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C-216/18 PPU, EU:C:2018:586), del 5 novembre 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza dei tribunali ordinari) (C-192/18, EU:C:2019:924), del 19 novembre 2019, A. K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C-585/18, C-624/18 e C-625/18, EU:C:2019:982), del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare applicabile ai giudici) (C-791/19, EU:C:2021:596), del 2 marzo 2021, A. B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorso) (C-824/18, EU:C:2021:153) (inclusa la successiva sentenza della Corte costituzionale polacca del 7 ottobre 2021), e del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a. (da C-748/19 a C-754/19, EU:C:2021:931), nonché le ordinanze del vicepresidente della Corte del 14 luglio 2021, Commissione/Polonia (C-204/21 R, non pubblicata), e del 27 ottobre 2021, Commissione/Polonia (C-204/21 R, non pubblicata, EU:C:2021:877).

- 11 Inoltre, la proposta della Commissione europea di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia [COM(2017) 835 final] è estesamente riportata e sono altresì menzionate due sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, vale a dire quelle pronunciate nei confronti della Polonia il 7 maggio 2021 (Xero Flor w Polsce sp. z o.o./Polonia, ricorso n. 4907/18) e dell'8 novembre 2021 (Dolińska-Ficek e Ozimek/Polonia, ricorsi nn. 49868/19 e 57511/19).
- 12 Quanto alla prima questione: la giurisprudenza riportata e le misure adottate dalla Commissione inducono il Collegio remittente a concludere che sussistono informazioni oggettive, affidabili, precise e debitamente aggiornate sul funzionamento del sistema giudiziario in Polonia per ritenere che le condizioni di detto sistema giudiziario, alla data della sentenza del Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże (Tribunale distrettuale di Stettino-Prawobrzeże) del 7 agosto 2018 e dell'ordinanza del medesimo giudice del 16 luglio 2019, erano incompatibili con il diritto fondamentale di M.D. a un processo equo ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, della Carta.
- 13 Occorre quindi chiarire se la decisione da prendere ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909 in merito alla conformità del sistema giudiziario nella Repubblica di Polonia in data 7 agosto 2018 o, rispettivamente, 16 luglio 2019 al principio dello Stato di diritto sancito dall'articolo 2 TUE, nonché al diritto fondamentale di M.D. a un processo equo ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, della Carta, spetti al giudice dello Stato membro chiamato a dichiarare l'esecutività oppure se si tratti di una questione sull'«interpretazione dei trattati» riservata alla Corte di giustizia dell'Unione europea in forza dell'articolo 267, paragrafo 1, lettera a), TFUE.
- 14 Certamente, la Corte, nella sentenza del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a. (da C-748/19 a C-754/19, EU:C:2021:931), ha dichiarato che l'articolo 267 TFUE la autorizza non già ad applicare le norme del diritto dell'Unione a una fattispecie concreta, bensì unicamente a pronunciarsi sull'interpretazione dei trattati e degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione.
- 15 Ad avviso del Collegio remittente, tuttavia, la questione della conformità delle condizioni presenti in uno Stato membro al principio dello Stato di diritto sancito dall'articolo 2 TUE e al diritto fondamentale dell'interessato a un processo equo ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, della Carta ha un carattere talmente fondamentale che non dovrebbe essere decisa dai singoli giudici degli Stati membri, bensì in modo uniforme dalla Corte sulla base dell'articolo 267, paragrafo 1, lettera a), TFUE. In caso contrario, sussisterebbe un rischio di incertezza giuridica derivante da interpretazioni discordanti, fornite dai giudici degli Stati membri, con riguardo a disposizioni centrali per la comunità giuridica dell'Unione europea.

- 16 Quanto alla seconda questione: secondo il Collegio remittente, al momento del rinvio pregiudiziale alla Corte, sussistono informazioni oggettive, affidabili, precise e debitamente aggiornate riguardanti il funzionamento del sistema giudiziario in Polonia per ritenere che le condizioni presenti in detto sistema giudiziario, in conseguenza di varie misure adottate nel corso della cosiddetta «riforma giudiziaria», sono incompatibili con il valore comune dello Stato di diritto sancito dall'articolo 2 TUE.
- 17 Nella sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare applicabile ai giudici) (C-791/19, EU:C:2021:596), la Corte ha affermato che il rispetto da parte di uno Stato membro dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE – incluso, quindi, il rispetto del principio dello Stato di diritto – costituisce una condizione per il godimento di tutti i diritti derivanti dall'applicazione dei trattati a tale Stato membro.
- 18 A parere del Collegio remittente, ne consegue che, anche quando la situazione in uno Stato membro (richiedente) fosse conforme al principio dello Stato di diritto nel momento in cui la decisione da eseguire o le pertinenti decisioni successive sono state adottate dalle autorità giudiziarie di tale Stato membro, la dichiarazione di esecutività può essere rifiutata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909, ove medio tempore – ossia prima della decisione da parte del giudice chiamato a pronunciarsi sull'esecutività – detta situazione sia cambiata in modo tale da non essere più conforme allo Stato di diritto. Lo Stato membro interessato, qualora non rispetti più lo Stato di diritto come valore sancito dall'articolo 2 TUE, alla luce di quanto affermato dalla Corte nella summenzionata sentenza, potrebbe perdere i diritti derivanti dall'applicazione dei trattati – ivi incluso il diritto sancito dall'articolo 8 della decisione quadro 2008/909 al riconoscimento e all'esecuzione di una propria sentenza da parte delle autorità giudiziarie di un altro Stato membro.
- 19 Anche a tal proposito, non è chiaro se la constatazione che la Repubblica di Polonia non si conforma (più) al valore dello Stato di diritto sancito dall'articolo 2 TUE con la conseguenza della perdita dei suoi diritti derivanti dall'applicazione dei trattati spetti ai giudici degli Stati membri oppure, in forza dell'articolo 267, paragrafo 1, lettera a), TFUE, sia di esclusiva competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- 20 La risposta a tale questione è rilevante ai fini del presente procedimento, in quanto pur ammettendosi – contrariamente a quanto ritenuto dal Collegio remittente – che, alla data di adozione delle decisioni del Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże (Tribunale regionale di Stettino-Prawobrzeże) del 7 agosto 2018 e del 16 luglio 2019, le condizioni presenti in Polonia non fossero incompatibili con il diritto fondamentale a un processo equo, elementi concreti, almeno sulla base degli sviluppi attuali, inducono a ritenere che nella Repubblica di Polonia non si rispetti (più) lo Stato di diritto sancito dall'articolo 2 TUE.

- 21 A sostegno di tale tesi, il Collegio remittente rileva come, nella causa C-204/21, la Repubblica di Polonia non avesse ottemperato ovvero avesse ottemperato in modo inadeguato al provvedimento provvisorio emanato dalla vicepresidente della Corte il 14 luglio 2021, con la conseguenza che, con ordinanza del 27 ottobre 2021, la stessa vicepresidente infliggeva una penalità giornaliera di EUR 1 000 000.
- 22 Con sentenza del 7 ottobre 2021, replicando alla sentenza del 2 marzo 2021, A. B. e a. (Nomina di giudici alla Corte suprema – Ricorso) (C-824/18, EU:C:2021:153), la Corte costituzionale polacca affermava che talune parti del diritto dell'Unione, in particolare il tentativo della Corte di giustizia dell'Unione europea di interferire nel sistema giudiziario polacco, violavano la Costituzione polacca.
- 23 Il Collegio remittente ne desume che la Repubblica di Polonia non si ritiene più vincolata al primato di applicazione del diritto dell'Unione.
- 24 Quanto alla terza questione: per essa, il Collegio remittente esamina nuovamente la sentenza della Corte del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C-216/18 PPU, EU:C:2018:586), nella quale la Corte giustificava la necessità di verificare una concreta violazione o un rischio di violazione dei diritti fondamentali, con riguardo al mandato d'arresto europeo, richiamando la formulazione del considerando 10 della decisione quadro 2002/584, dove è conferito al Consiglio europeo il monopolio delle decisioni relative alla sospensione dell'attuazione del meccanismo di detto mandato.
- 25 Orbene, non si ravvisa un'analogia disposizione nella decisione quadro 2008/909. Occorre pertanto chiarire se sia necessario anche nella fattispecie in esame applicare lo schema di controllo in due fasi stabilito dalla Corte nella sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C-216/18 PPU, EU:C:2018:586), e quindi constatare l'esposizione di M.D. a un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un giudice indipendente e, con esso, del contenuto essenziale del suo diritto fondamentale a un processo equo come conseguenza della sua condanna da parte del Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże (Tribunale regionale di Stettino-Prawobrzeże) del 7 agosto 2018, in combinato disposto con l'ordinanza di detto giudice del 16 luglio 2019.
- 26 Ad avviso del Collegio remittente, non occorre un accertamento in concreto della violazione o del rischio di violazione dei diritti fondamentali di M.D. in quanto la decisione quadro 2008/909 non contempla una disposizione comparabile al considerando 10 della decisione quadro 2002/584. Esso richiama inoltre la sentenza della Corte del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e Zwickau) (C-508/18 e C-82/19 PPU, EU:C:2019:456), avente ad oggetto la portata del requisito dell'indipendenza giudiziaria, nella quale la Corte ha affermato che la mera possibilità astratta di un'ingerenza politica da parte del Ministro della Giustizia è sufficiente a far sorgere il pericolo che le procure tedesche, nell'ambito dell'adozione di una decisione di emettere un mandato d'arresto europeo, possano essere esposte al rischio di essere influenzate dal

potere esecutivo. Motivo per il quale le procure tedesche non potevano costituire una «autorità giudiziaria emittente» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

- 27 Ad avviso del Collegio remittente, lo schema in due fasi stabilito dalla Corte con riguardo all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo non può essere esteso mutatis mutandis alla decisione sull'esecuzione di una sentenza, poiché le rispettive questioni non sono tra loro comparabili.
- 28 Infatti, nella citata sentenza del 25 luglio 2018, *Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario)* (C-216/18 PPU, EU:C:2018:586), la Corte ha dichiarato che – a seguito della constatazione di una violazione oggettiva dello Stato di diritto – occorre esaminare, in una seconda fase, se l'interessato, allorché venga consegnato all'autorità giudiziaria emittente, sarà esposto a un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un giudice indipendente e, quindi, di violazione del contenuto essenziale del suo diritto fondamentale a un processo equo. L'oggetto dell'accertamento concreto richiesto dalla Corte consisteva dunque in un pronostico sullo svolgimento del procedimento a seguito dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo. Per contro, secondo l'interpretazione del Collegio remittente, la Corte non chiede di esaminare, a posteriori, se già l'emissione del mandato d'arresto europeo abbia eventualmente violato il diritto fondamentale dell'interessato a un giudice indipendente.
- 29 Nel presente caso, per sua natura, non è possibile una decisione previsionale, in quanto il procedimento si conclude con la decisione sulla dichiarazione di esecutività nel rapporto bilaterale tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia.
- 30 Nella fattispecie di cui trattasi sarebbe quindi concepibile verificare soltanto se la violazione del principio dello Stato di diritto constatata in una prima fase abbia anche avuto ripercussioni sul caso specifico in una seconda fase. Ove però, come attualmente nella Repubblica di Polonia, l'indipendenza dei giudici nel loro insieme sia limitata da ingerenze strutturali nel sistema giudiziario, non è ipotizzabile alcun procedimento nel quale possa essere esclusa una violazione del diritto fondamentale a un processo equo. Non può più essere constatato a posteriori se le riforme giudiziarie già adottate alla data rispettivamente del 7 agosto 2018 e del 16 luglio 2019 abbiano avuto ripercussioni sulla decisione del Sąd Rejonowy Stettino-Prawobrzeże (Tribunale distrettuale di Stettino-Prawobrzeże) controversa, ma tale risultato neppure può essere escluso con la necessaria certezza.
- 31 Ne consegue che a fortiori non occorre verificare una violazione concreta o un rischio di violazione di diritti fondamentali qualora il giudice dello Stato membro di esecuzione chiamato a dichiarare l'esecutività rifiuti di riconoscere la sentenza sulla base dell'articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909 in combinato disposto con l'articolo 2 TUE, in quanto il sistema giudiziario dello Stato membro richiedente, al momento della decisione sulla dichiarazione di

esecutività, non è più conforme al principio dello Stato di diritto sancito dall'articolo 2 TUE.

32 Il Collegio remittente non formula osservazioni sulla quarta questione.

DOCUMENTO DI LAVORO